

CHIOMENTI

**Legge di Bilancio 2018.
Modifiche al regime fiscale
applicabile ai dividendi
esteri ai fini IRES e ROL.**

Avv. Massimo Antonini

Milano, 21 febbraio 2018

CHIOMENTI

Modifiche al regime fiscale
IRES dei dividendi *black-list*

Legge di Bilancio 2018 - Modifica dei criteri di individuazione dei dividendi *black-list*

- Art. 1, comma 1007, Legge di Bilancio 2018:
 - *«Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, [TUIR], non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 [...]. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;*
 - *«In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario»;*
- Art. 1, comma 1008, Legge di Bilancio 2018:
 - *«Ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato»;*

Legge di Bilancio 2018 - Modifica regime di tassazione IRES dei dividendi *black-list*

- Art. 1, comma 1009, Legge di Bilancio 2018, sostituisce il secondo periodo dell'art. 89, comma 3, TUIR:
 - «*Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il **50 per cento** del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento*»;
 - «*in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un **credito d'imposta** ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, **in proporzione alla quota imponibile degli utili** conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili*».

Dividendi provenienti da Stati *black-list*

Regime previgente (1/2)

- Ai sensi dell'art. 89, comma 3, TUIR, previgente, i dividendi di fonte estera provenienti (anche indirettamente) da Stati *black-list* erano:
 - ✓ integralmente esclusi da imposizione qualora fossero già stati imputati per trasparenza al socio residente ai sensi della disciplina relativa alle *controlled foreign companies* (cd. CFC) di cui all'art. 167, TUIR;
 - ✓ esclusi da imposizione per il 95% del relativo ammontare qualora fosse dimostrato – anche mediante interpello – che dalle partecipazioni non era conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori *black-list* (esimente ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR); ovvero
 - ✓ integralmente soggetti ad imposizione negli altri casi, fatto salvo il riconoscimento di un «credito d'imposta indiretto» qualora fosse dimostrato – anche mediante interpello – che la società controllata estera svolgeva un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato o della stato o territorio di insediamento (esimente ex art. 167, comma 5, lett. a), TUIR).



Il «credito d'imposta indiretto» ha la finalità di ovviare agli effetti distorsivi connessi alle differenze tra il trattamento dei redditi di una CFC che sono tassati per trasparenza e quello dei dividendi provenienti da una controllata estera che costituisce un'effettiva realtà imprenditoriale nello Stato di insediamento (cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. n. 147/2015).

Dividendi provenienti da Stati *black-list*

Regime previgente (2/2)

- In ipotesi di partecipazioni detenute in società *black-list* per il tramite di società controllate intermedie *white-list*, ai fini dell'individuazione della natura (*white* vs. *black*) degli utili distribuiti da tali società intermedie, il contribuente era tenuto a dimostrare sulla base di un adeguato supporto documentale se e in quale misura tali utili provenissero o meno da Stati *black-list*.
- A titolo esemplificativo, è stata considerata documentazione idonea:
 - ✓ Ricostruzione analitica (due distinti canestri) e la delibera di distribuzione con la quale viene analiticamente individuato l'utile distribuito e la relativa natura fiscale (cfr. Risoluzione 144/E del 22 novembre 2017); nonché
 - ✓ la ricostruzione contabile analitica della natura fiscale delle riserve di utili oggetto di distribuzione da parte della società intermedia *white-list* (CTP Novara 6 luglio 2017, n. 145).
- In mancanza di supporto documentale adeguato, i dividendi distribuiti dalla società intermedia *white-list* si consideravano formati prioritariamente con utili derivanti da Stati *black-list* (cfr. Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010).

Distribuzione di utili pregressi

Regime previgente

- Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti, il socio residente in Italia doveva verificare se, in base ai criteri vigenti al momento della percezione del dividendo, la società partecipata estera era residente in uno Stato *black-list*. In tal caso, il dividendo percepito si qualificava *black list*.
- Qualora gli utili distribuiti si fossero formati in più periodi di imposta, ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti, l'Agenzia delle entrate ha individuato il c.d. principio di «*cassa corretto*» (Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016), ai sensi del quale:
 - ✓ se la partecipata estera risulta residente in uno Stato *white-list* nell'esercizio in cui il socio residente in Italia percepisce gli utili (sulla base dei criteri vigenti in tale momento), gli stessi sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie (esclusione al 95%) a condizione che la partecipata estera sia considerata *white-list* anche in ciascuno degli esercizi in cui tali utili sono maturati (e non sin dall'inizio del possesso della partecipazione), sulla base del criterio vigente al momento della percezione del reddito (in tal senso, cfr. CTP Novara 6 luglio 2017, n. 145); ovvero,
 - ✓ se la partecipata estera risulta residente in uno Stato *black-list* nell'esercizio in cui il socio residente in Italia percepisce gli utili (sulla base dei criteri vigenti in tale momento), gli stessi - fatta salva la dimostrazione delle esimenti di cui all'art. 167, comma 5, lett. b), TUIR - devono essere integralmente assoggettati ad imposizione, a prescindere dal criterio vigente nel periodo di formazione dell'utile della partecipata.

Nuovi criteri di individuazione dei dividendi *black-list* (1/4)

- L'art. 1, comma 1007, Legge di Bilancio 2018, introduce una regola di stratificazione delle riserve di utili (*white-list* vs. *black-list*) realizzate dalle società partecipata estere.
- In particolare, il comma 1007 stabilisce che gli utili realizzati dalle società partecipate estere:
 - ✓ fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e distribuiti successivamente siano considerati provenienti da Stati *white-list* se, nel periodo di maturazione, la società partecipata estera non era residente in uno Stato incluso nella *black-list* di cui al D.M. 21 novembre 2001 *ratione temporis* vigente;
 - ✓ nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 si considerino provenienti da Stati *white-list* se:
 - a. in tali periodi di imposta, la società partecipata estera non era considerata residente in uno Stato *black-list* secondo i criteri *ratione temporis* vigenti; e
 - b. gli utili sono stati percepiti dal socio residente in un periodo d'imposta in cui tale partecipata estera è considerata residente in uno Stato *black-list*.

Nuovi criteri di individuazione dei dividendi *black-list* (2/4)

- Ai fini dell'individuazione degli Stati *black-list*, il comma 1007 rimanda (direttamente o indirettamente) ai criteri di individuazione di cui all'art. 167, comma 4, TUIR, *ratione temporis* vigente, ai sensi del quale:
 - ✓ fino al periodo d'imposta 2014: «*Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti*»;
 - ✓ per il periodo d'imposta 2015: «*Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia*»;
 - ✓ a partire dal periodo d'imposta 2016: «*I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*».

Nuovi criteri di individuazione dei dividendi *black-list* (3/4)

- Pertanto, ai fini della stratificazione delle riserve di utili (*white-list* vs. *black-list*) realizzate dalle società partecipata estere:
 - ✓ per i periodi di imposta fino al 2014: occorre fare riferimento alla *black-list* di cui al D.M. 21 novembre 2001 *ratione temporis* vigente;
 - ✓ per il periodo d'imposta 2015:
 - a. alla *black-list* di cui al D.M. 21 novembre 2001, così come modificata – in ragione dell'effettivo livello di tassazione - dal D.M. 30 marzo 2015 (che ha rimosso dalla *black-list* le Filippine, la Malesia e Singapore) e dal D.M. 18 novembre 2015 (che ha rimosso dalla *black-list* Hong Kong); nonché
 - b. ai regimi fiscali speciali (diversi da quelli UE o SEE) che consentivano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia -> tale verifica è a carico del contribuente (Cfr. Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016);
 - ✓ a partire dal periodo d'imposta 2016 ai: (a) regimi fiscali (diversi da quelli UE o SEE) il cui livello nominale di tassazione è inferiore alla metà di quello applicabile in Italia; e (b) regimi speciali (diversi da quelli UE o SEE) che permettono di ottenere un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia.
- Il livello di tassazione nominale o speciale dello Stato estero deve essere confrontato con la sommatoria delle aliquote IRES e IRAP (cfr. Circolare 35/E del 4 agosto 2016).

Nuovi criteri di individuazione dei dividendi *black-list* (4/4)

- Il comma 1007 prevede inoltre che in ipotesi di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili (come sopra determinata) si trasferisce al cessionario.
- L'art. 1, comma 1008, Legge di Bilancio 2018, introduce una presunzione ai sensi della quale, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare *white-list* sulla base del criterio di stratificazione previsto dal comma 1007.
- Le disposizioni di cui ai commi 1007 (stratificazione degli utili) e 1008 (presunzione di distribuzione prioritaria degli utili *white-list*) della Legge di Bilancio 2018 – rilevanti anche nei confronti dei soggetti IRPEF - hanno effetti retroattivi posto che si applicano agli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014. Di conseguenza:
 - ✓ dovrebbe essere fatti salvi i comportamenti conformi al nuovo dettato normativo, sebbene contrari ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016; e
 - ✓ le imprese che si fossero in via prudenziale uniformate alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, dovrebbero aver diritto a rettificare la tassazione subita, presentando apposita dichiarazione integrativa (cfr. Nota di aggiornamento Confindustria del 22 dicembre 2017). In proposito, è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nuovi criteri di individuazione dei dividendi *black-list* - Criticità

- L'art. 1, comma 1007, Legge di Bilancio 2018, non chiarisce, con riferimento agli utili maturati successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014:
 - ✓ quale debba essere il trattamento dei dividendi distribuiti da una società partecipata *white-list* qualora gli utili distribuiti siano stati maturati in periodi di imposta in cui la medesima società era *black-list*, né
 - ✓ quali siano i criteri per determinare se nei periodi di imposta in cui è maturato l'utile la società partecipata estera debba essere considerata residente in uno Stato *black-list*.
- In assenza di chiarimenti ufficiali, è ragionevole presumere che debba essere abbandonata l'interpretazione della Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 (c.d. principio di «cassa corretto»), privilegiando (in quanto maggiormente coerente) l'applicazione *mutatis mutandis* del criterio analitico adottato dal legislatore in relazione al fenomeno inverso.



Gli utili distribuiti si considereranno provenienti da Stati *black-list* (ovvero, *white-list*) se nel periodo di maturazione la società partecipata estera era residente in uno Stato *black-list* (ovvero, *white-list*) secondo i criteri *ratione temporis* vigenti.

Nuovo regime di tassazione IRES dei dividendi *black list* (1/2)

- Per effetto delle modifiche recate dal comma 1009 della Legge di Bilancio 2018 se, sulla base dei criteri di identificazione sopra descritti, i dividendi percepiti da soggetti IRES sono provenienti (anche indirettamente) da uno Stato *black-list*, essi sono soggetti al seguente regime:

Esimente ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR	Esimente ex art. 167, comma 5, lett. a), TUIR	Regime CFC	Altri casi
La disciplina rimane invariata (esclusione da IRES per il 95%) se si dimostra che dalle partecipazioni non si sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati <i>black-list</i> .	Il dividendo è escluso dalla formazione della base imponibile per il 50% del suo ammontare qualora si dimostri che la società partecipata estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o mercato di insediamento; in tale ipotesi spetta il «credito d'imposta indiretto».	La disciplina rimane invariata e gli utili distribuiti dalla CFC non rilevano ai fini IRES nella misura in cui sono già stati tassati per trasparenza ex art. 167, TUIR.	La disciplina rimane invariata e i dividendi concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRES senza che vi sia il riconoscimento di alcun «credito d'imposta indiretto».

Nuovo regime di tassazione IRES dei dividendi *black list* (2/2)

- Il comma 1009 prevede che gli utili distribuiti da società estere residenti in Stati *black-list* in relazione alle quali sia dimostrato, anche a seguito di un interpello CFC, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale nello Stato di insediamento, concorrono alla formazione della base imponibile IRES per il 50% del relativo ammontare (nella previgente disciplina, questi utili erano integralmente rilevanti ai fini IRES).
- Credito di imposta c.d. «indiretto»: in relazione a tali utili, il socio italiano ha il diritto ad un credito d'imposta «*ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili*» (art. 89, comma 3 TUIR).
- Il credito di imposta «indiretto» spetterà nel limite del 50% delle imposte assolte all'estero dalla società partecipata estera in relazione agli utili *black-list* distribuiti (nella previgente disciplina, il credito di imposta era riconosciuto in misura integrale).
- Tale novità non riguarda i redditi percepiti da soggetti IRPEF né la disciplina PEX.

Nuovo regime di tassazione IRES dei dividendi *black list* - Criticità

- Le plusvalenze realizzate su partecipazioni *black-list* in presenza dell'esimente di cui art. 167, comma 5, lett. a), TUIR, continuano ad essere integralmente assoggettate ad imposizione (ex artt. 86 e 87, TUIR).
- Il mancato allineamento della tassazione delle plusvalenze a quella dei dividendi appare asistemico per le seguenti ragioni:
 - ✓ il carattere simmetrico dei due regimi è stato in più occasioni sottolineato dall'Amministrazione finanziaria (Circolari dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 29 marzo 2013 e n. 35/E del 4 agosto 2016);
 - ✓ l'asimmetria tra i due regimi favorisce possibili arbitraggi, rendendo conveniente la distribuzione degli utili maturati dalla partecipata estera *black-list* che svolge un'effettiva attività industriale/commerciale (tassabile al 50%) anziché il loro realizzo tramite cessione della partecipazione stessa (tassabile al 100%).
- Un disallineamento analogo si era già verificato nei periodi di imposta tra il 2004 e il 2007 con riferimento al regime di tassazione dei dividendi diversi da quelli *black-list* (esclusi per il 95% del relativo ammontare) e le plusvalenze PEX (esenti per il 100%, il 91% e, successivamente, per l'84% del relativo ammontare). Con la Legge Finanziaria 2008, il legislatore ha eliminato tale disallineamento assimilando strutturalmente il regime fiscale applicabile alle plusvalenze PEX a quello applicabile ai dividendi (cfr. Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria 2008).

CHIOMENTI

**Eliminazione dei dividendi
esteri dal calcolo del ROL**

L
M

•

-

•

-

•

-

».

Calcolo del ROL

Regime previgente (1/2)

- Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, per la parte eccedente gli interessi attivi e proventi assimilati, possono essere dedotti fino a concorrenza del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica (art. 96 TUIR).
- In caso di opzione per il consolidato domestico, il ROL non integralmente utilizzato può essere usato dagli altri membri del gruppo.
- L'art. 96, TUIR, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008 prevedeva, al comma 8, la possibilità di includere «virtualmente» nel consolidato nazionale il ROL delle società controllate estere.
- La *ratio* di tale disposizione risiedeva nell'intento del legislatore di non discriminare:
 - ✓ le *holding* in possesso di partecipazioni di controllo in società estere rispetto a quelle che controllavano esclusivamente società residenti in Italia (Circolare Assonime n. 46/2009); e, più in generale,
 - ✓ l'acquisizione di imprese estere rispetto all'acquisizione di imprese italiane potenzialmente consolidabili (Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008).

Calcolo del ROL

Regime previgente (2/2)

- Con il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione) viene abrogato l'art. 96, comma 8, TUIR.
- La possibilità di includere «virtualmente» nel consolidato nazionale il ROL delle società controllate estere viene meno a seguito di tale modifica.



- Per non discriminare le holding con partecipazioni di controllo in società estere – anche in assenza di opzione per il consolidato nazionale – il Decreto Internazionalizzazione ha previsto che nel calcolo del ROL si dovesse tener conto dei dividendi distribuiti da società non residenti controllate (art. 96, comma 2, ultimo periodo, TUIR).
- Tal modifica normativa – che ha previsto una correlazione tra deduzione di interessi e incasso dei dividendi distribuiti da società controllate estere – era finalizzata a introdurre un «*correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investimenti in società controllate estere come alternativa a quello in società italiane*» (Relazione illustrativa al Decreto Internazionalizzazione).

Calcolo del ROL

Legge di Bilancio 2018

- Con la Legge di Bilancio 2018 è stato abrogato l'art. 96, comma 2, ultimo periodo del TUIR e, pertanto, viene eliminata la possibilità di includere i dividendi percepiti da controllate estere nel computo del ROL.



- Tale modifica normativa introduce una potenziale disparità di trattamento tra investimenti in soggetti residenti in Italia e soggetti esteri, posto che a differenza delle società controllate italiane - che possono essere incluse nel consolidato nazionale - le controllate estere non possono più attribuire alcun beneficio in termini di deduzione degli interessi passivi in capo alla controllante italiana.

Finalità dell'intervento (1/2)


- La relazione alla Legge di Bilancio 2018 indica che la norma è coerente con i principi desumibili dall'art. 4 della Direttiva 2016/1164/UE del 12 luglio 2016 (*Anti Tax Avoidance Directive*, ATAD).
- Tale direttiva prevede che gli interessi di ciascun contribuente sono deducibili nel limite del 30% del relativo EBITDA.
- Ai sensi dell'art. 4(2) della Direttiva 2016/1164/UE, nel calcolo dell'EBITDA non si deve tenere conto dei redditi esenti dall'imposta, tra i quali sono da ricomprendere i dividendi (in Italia «esclusi»).



L'esclusione dei dividendi esteri dal calcolo del ROL appare quindi in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2016/1164/UE.

Finalità dell'intervento (2/2)

- Nonostante tali indicazioni sembrano in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2016/1164/UE, occorre rilevare come la stessa direttiva preveda altresì dei correttivi o delle deroghe a tali restrizioni, tra le quali:



- Profilo di criticità: l'adozione parziale dei principi della Direttiva 2016/1164/UE comporta pertanto un effetto penalizzante ed asistemico per i soggetti IRES. Sarebbe stato più coerente adottare quale base per la deducibilità degli interessi passivi il cd. «EBIDTA fiscale» come previsto dalla Direttiva 2016/1164/UE.

Criticità: contrasto con la Direttiva Madre-Figlia e la libertà di stabilimento (1/2)

- Si considera contraria alla direttiva Madre-Figlia una norma che tassi i dividendi di natura comunitaria al 5% (art. 89 TUIR) e consideri non deducibili gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto della partecipazione (cfr. causa C-398/16).
- Di conseguenza, il nuovo regime sembra confliggere con la direttiva Madre-Figlia.
- La discriminazione di trattamento per società che investono in partecipazioni in società italiane o estere sembra confliggente con il principio di libertà di stabilimento.
- Il legislatore dovrebbe rendere coerente la deducibilità degli oneri finanziari sostenuti per acquisizione di partecipazioni in società nazionali e comunitarie (cfr. l'abrogato art. 96, comma 8, TUIR).

Criticità: contrasto con la Direttiva Madre-Figlia e la libertà di stabilimento (2/2)

- Causa C-398/16: l'amministrazione finanziaria olandese aveva negato la deducibilità di interessi su finanziamenti impegnati per capitalizzare una società estera.
- Tale deducibilità era riconosciuta per la capitalizzazione di società residenti nell'ambito del consolidato fiscale nazionale.



- A parere dell'Avvocato Generale tale disciplina configura una violazione del diritto di stabilimento, in quanto determina l'applicazione di un diverso regime fiscale in relazione a situazioni oggettivamente comparabili (cfr. Conclusioni del 25 ottobre 2017).

Criticità: decorrenza delle modifiche

- Le modifiche apportate dispongono l'efficacia retroattiva della disposizione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, in espressa deroga allo Statuto del Contribuente.
- Di conseguenza sono irrilevanti ai fini del calcolo del ROL i dividendi incassati da società controllate estere nel 2017.
- Le holding che hanno calcolato l'acconto IRES 2017 utilizzando il metodo previsionale potrebbero pertanto trovarsi a posteriori ad aver versato un acconto insufficiente e ad essere soggette a sanzioni.
- In relazione ad una problematica simile a quella in esame, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che un comportamento conforme al tenore letterale della norma applicabile *ratione temporis* non è sanzionabile (cfr. Risoluzione n. 176/E del 12 agosto 2003 relativa all'applicazione di una normativa con effetti retroattivi incidente sulla determinazione della base imponibile IRAP).
- Sulla base del principio dell'affidamento (art. 10 dello Statuto del Contribuente) si potrebbe altresì sostenere che debbano quantomeno essere considerati rilevanti ai fini del calcolo del ROL i dividendi provenienti da controllate estere deliberati nel 2016 e percepiti nel 2017. Invero tali dividendi erano già stati contabilizzati dal socio residente quando questi erano ancora rilevanti ai fini della determinazione del ROL sulla base della norma applicabile *ratione temporis*.

CHIOMENTI

Massimo Antonini
Avvocato, LL.M.
Responsabile dipartimento fiscale
Chiomenti
massimo.antonini@chiomenti.net

Via Giuseppe Verdi, 2
20121 Milano - Italia
Tel.: +39 (02) 721571
Fax: +39 (02) 72157224

